



CITTA' DI ARONA

REGOLAMENTO SPESE DI RAPPRESENTANZA

ART. 1

Il presente regolamento disciplina l'ordinazione e la liquidazione delle c.d. "Spese di rappresentanza" e l'ammissibilità delle stesse, intendendosi con tale dizione tutte quelle finalizzate alla proiezione dell'immagine esterna del Comune di Arona, con riferimento alle esigenze di rappresentanza ed ai fini istituzionali dei propri organi.

ART. 2

Sono ammissibili spese di rappresentanza destinate all'intento di richiamare sull'Ente, sulle sue attività e sui suoi scopi, l'attenzione e l'interesse di ambienti e soggetti qualificati oltre che dell'opinione pubblica in generale e pertanto va esclusa ogni forma di rappresentanza all'interno dell'Ente, tra i suoi organi o tra esso e i dipendenti.

ART. 3

Le spese di rappresentanza devono in ogni caso essere proporzionate allo scopo, non rappresentare meri atti di liberalità ed essere erogate per perseguire i fini istituzionali dell'Ente.

ART. 4

In riferimento anche ai principi giurisdizionali della Corte dei Conti le spese di rappresentanza possono riferirsi a:

- a - doni ed omaggi di modesta entità, in favore di soggetti estranei all'Ente, che operano nel settore sociale, culturale, sportivo, educativo ed anche politico;
- b - forme varie di ospitalità dei soggetti succitati;
- c - convegni, congressi, cerimonie, manifestazioni, etc., sempre riferiti alle attività istituzionali dell'Ente;
- d - spese per ottenere **sui mass media** spazi che diano rilievo alle attività dell'Ente.

Non possono essere poste a carico del bilancio comunale le spese consistenti in atti di mera liberalità, oppure destinate a beneficio personale degli Amministratori, dei dipendenti dell'ente, di funzionari degli organi vigilanti, regionali o provinciali che già fruiscono dell'indennità di missione, le spese sostenute per consumazioni varie di generi di conforto nell'ambito del Consiglio Comunale o della Giunta, oppure relative a compiti eccedenti il ruolo assegnato al Comune dal vigente ordinamento.

ART. 5

Rientrano senz'altro tra le spese autorizzabili:

- doni simbolici ad Autorità in visita, e se del caso, fiori;
- omaggi quali targhe, coppe, medaglie, oggetti ricordo, o se del caso, libri o stampe o fiori da offrire a persone esterne all'Amministrazione in occasioni di manifestazioni, convegni, congressi, etc., anche fuori sede;
- stampa ed invio degli inviti, impianti vari per cerimonie, inaugurazioni, convegni, appuntamenti istituzionali;
- corone di alloro da acquistarsi in occasione di ricorrenze particolari (Anniversario di Liberazione, Unità Nazionale, Fondazione Repubblica, commemorazione caduti in guerra, etc.);
- ospitalità in varie forme, comprese anche ospitalità per gemellaggi: colazioni, cene e/o se del caso il pernottamento in visita, gruppi o singoli per manifestazioni o spettacoli inseriti nei programmi culturali o sociali dell'Amministrazione e non ricevano compensi dal Comune o da altri Enti;
- ospitalità nei confronti degli intervenuti a manifestazioni, congressi, ecc., con eventuale offerta di rinfreschi;
- spese per necrologi e se del caso omaggi floreali in occasione degli onori funebri di dipendenti, ex Sindaci e Consiglieri Comunali in carica, etc.;

- spese per ottenere su giornali e televisioni spazi che diano rilievo alle attività dell'Ente.

ART. 6

Sono legittimati ad autorizzare spese di rappresentanza conformemente alle procedure contemplate nel presente regolamento i seguenti organi: il Sindaco, il Presidente del Consiglio anche in rappresentanza del Consiglio Comunale, ciascuno con riferimento alle esigenze di rappresentanza ed ai fini istituzionali.

ART. 7

In sede di bilancio preventivo del Comune deve essere assegnato il limite delle spese di rappresentanza che possono essere assunte nel corso dell'esercizio, prevedendosi apposito capitolo per quelle demandate all'autonomia organizzativa del Consiglio.

ART. 8

Le spese di rappresentanza possono essere assunte per il tramite di anticipazioni di cassa entro il limite di Euro 2.500, oppure tramite la procedura per l'assunzione delle spese in economia, per mezzo di apposito buono. In ogni caso il buono deve indicare la motivazione della spesa e recare in allegato la documentazione giustificatrice.

Oltre tale limite di valore, le spese di rappresentanza possono essere assunte solamente previa adozione di provvedimento autorizzativo della giunta comunale, seguito da apposita determinazione dirigenziale di impegno della spesa e dai successivi atti esecutivi di liquidazione.

Le suddette spese, ai fini della loro liquidazione, devono essere, a cura dell'amministratore interessato, motivate con la precisazione della circostanza che ha dato luogo alla spesa, nonché del numero e qualifica delle persone per le quali essa è stata sostenuta; esse debbono essere documentate con la presentazione di idonea fattura ovvero di atto equivalente, controfirmata dall'amministratore medesimo e vistata dal responsabile del Settore interessato e competente.

ART. 9

L'organo di controllo interno di gestione, nel referto di cui all'articolo 198 del D.Lgs. 267/2000, dedica apposito paragrafo alle spese di rappresentanza.

ART. 10 – NORMA TRANSITORIA

In assenza dell'Organo di controllo interno di gestione, il Sindaco relaziona annualmente al Consiglio.

oooo